

## Collegio di Milano

composto dai signori:

- |  |  |
|--|--|
| - Prof. Avv. Antonio Gambaro             | Presidente   |
| - Prof.ssa Antonella Sciarrone Alibrandi | Membro designato dalla Banca d'Italia (Estensore)      |
| - Prof. Avv. Emanuele Lucchini Guastalla | Membro designato dalla Banca d'Italia                  |
| - Dott. Mario Blandini                   | Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario |
| - Dott.ssa Anna Bartolini                | Membro designato dal C.N.C.U.                          |

nella seduta del 25 marzo 2010 dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario;
- la relazione istruttoria della Segreteria Tecnica.

### FATTO

Con ricorso datato 14 dicembre 2008 la ricorrente affermava che, nelle date del 28 maggio, 2 e 9 dicembre 2008, aveva richiesto alla banca convenuta l'emissione di 3 assegni circolari di € 20.000,00 ciascuno, all'ordine di una società in nome collettivo (S.n.c.) composta da due soci. La provvista necessaria per l'emissione dei predetti assegni era stata fornita dalla banca stessa, mediante concessione alla richiedente di un affidamento per scoperto in conto corrente.

La ricorrente affermava, poi, che l'assegno emesso in data 2 dicembre 2008 era stato incassato dai due soci della S.n.c. in data 5 dicembre 2008 e che, in data 11 dicembre 2008, il commercialista della ricorrente provvedeva, via fax, a comunicare alla banca convenuta l'avvenuta chiusura, già dal 21 dicembre 2007, della partita I.V.A. della S.n.c.

Con fax del 23 febbraio 2009, la ricorrente contestava alla banca l'avvenuto pagamento dell'assegno ad un'impresa "chiusa", asserendo anche che il direttore della filiale della banca convenuta era già stato precedentemente messo a conoscenza delle vicende della S.n.c.

La banca convenuta, con lettera del 9 marzo 2009, riscontrava il fax della ricorrente osservando che "l'assegno in oggetto [era] stato da lei consegnato (cfr. distinta da lei sottoscritta) e da lei fatto pervenire alla [S.n.c.]. Non [era] pertanto chiara la ragione per la quale [la ricorrente si lamentasse] di un fatto, e cioè l'emissione dell'assegno, che era avvenuto su sue precise disposizioni. D'altra parte, nel momento in cui l'assegno era stato emesso, la banca non [...] sapeva [del]l'avvenuta cancellazione della [S.n.c.]".

Sempre la banca convenuta, precisava poi che, la legittimazione dei vecchi soci alla riscossione dei crediti di pertinenza della società cessata era fuori discussione, anche ad avvenuta cancellazione della stessa società dal registro delle imprese.



Tale considerazione “spiegava anche la ragione per la quale l’assegno in questione era stato pagato a fronte di quietanza a firma di entrambi i vecchi soci [...]”.

Aggiungeva inoltre che analogo comportamento sarebbe stato adottato in caso di negoziazione degli altri due assegni circolari dalla ricorrente richiesti e che risultavano ancora in circolazione, “salvo intervento dell’Autorità Giudiziaria”.

Non soddisfatta della replica ricevuta, la ricorrente, con fax del 30 marzo 2009, revocava “[l]ordine di pagamento degli assegni intestati alla [S.n.c.] perché scaduti, non essendo [stati] portati all’incasso entro 30 gg. dalla data di emissione”.

L’intermediario in data 7 maggio 2009, ribadiva “i contenuti della precedente comunicazione” e comunicava alla ricorrente di non ritenere “pertinente la [...] disposizione di revoca degli assegni emessi e non ancora incassati, che la legge prevede espressamente per gli assegni bancari [...] ma non anche per i circolari”.

Successivamente, con lettera del 21 ottobre 2009, l’istituto di credito comunicava la revoca dell’affidamento in essere di € 65.000,00 ed il recesso dai rapporti di conto corrente tenuti con la ricorrente, intimando l’immediato saldo dell’intera esposizione debitoria ammontante ad € 74.102,77.

A fronte di ciò, la ricorrente, con fax del 12 e 13 novembre 2009, sporgeva reclamo contestando “la [...] richiesta di rientro del fido [...] per tre assegni circolari non trasferibili, di 20.000 ciascuno e intestati a persona inesistente, di cui uno è stato [dall’intermediario] pagato indebitamente”.

Tramite lettera datata 16 novembre 2009, la banca “ribadi[va] i contenuti della precedente [...] lettera datata 7/5/2009”.

Tutto ciò premesso, a fronte del perdurante rifiuto della sue richieste da parte della banca convenuta, con ricorso del 14 dicembre 2009, la ricorrente chiedeva all’Arbitro Bancario Finanziario il riconoscimento del suo diritto alla “restituzione degli importi degli assegni circolari”.

In data 12 febbraio 2010, con PEC tramite Conciliatore Bancario, la banca convenuta presentava le proprie controdeduzioni.

Con riferimento a “l’irregolare emissione degli assegni circolari” la banca convenuta eccepiva che dall’esame della documentazione in suo possesso era riscontrabile “la regolare emissione degli assegni circolari oggetto della contestazione, avvenuta su precise disposizioni della cliente impartite per iscritto e sottoscritte”.

La banca convenuta puntualizzava poi di non essere tenuta a conoscere “l’avvenuta cancellazione della società beneficiaria dal registro delle imprese, circostanza che, diversamente, avrebbe dovuto essere nota alla richiedente degli assegni, dal momento che gli stessi sono stati da lei consegnati direttamente ai soci”.

Per quanto concerne, invece, il rifiuto di dar seguito alla disposizione di revoca, l’intermediario ha precisato di ritenere non “pertinente la [...] disposizione di revoca degli assegni emessi e non ancora incassati, che la legge prevede espressamente per gli assegni bancari [...] ma non anche per i circolari”. Infatti, “il termine di pagamento di 30 giorni da lei citato [...] si [riferisce] al termine per [la presentazione all’incasso dell’assegno, ai fini della levata del protesto, affinché sia ancora possibile] l’eventuale esercizio delle azione cambiarie di regresso”.

Sulla scorta di tali osservazioni, la banca convenuta “non ravvisando alcuna irregolarità nell’operatività posta in essere [...]” chiedeva all’Arbitro Bancario Finanziario il rigetto del ricorso.

Considerato il procedimento maturo per la decisione questo Collegio lo ha esaminato nella riunione del 25 marzo 2010.

## DIRITTO

La controversia sulla quale è chiamato a pronunciarsi il Collegio verte in ordine alla valutazione del comportamento della banca convenuta in relazione all'emissione, su richiesta della ricorrente, di n. 3 assegni circolari e al successivo pagamento di uno di questi.

In particolare, a venire in questione sono due profili: il primo concerne la regolarità del pagamento dell'assegno emesso in data 2 dicembre 2008; il secondo concerne la legittimità del rifiuto opposto dalla banca di fronte alla richiesta della ricorrente di revocare gli altri 2 assegni emessi e non ancora incassati.

Con riferimento al primo aspetto, la ricorrente contesta alla banca di avere irregolarmente pagato, in data 5 dicembre 2008, ai due soci della S.n.c. l'assegno emesso il 2 dicembre 2008 in favore della Società, dato che la S.n.c. già dal 21 dicembre 2007 aveva chiuso la partita I.V.A. ed era stata cancellata dal Registro delle imprese.

A parere del Collegio, tuttavia, la contestazione della ricorrente è infondata.

Premesso che, alla stregua dei principi generali che informano il diritto dei titoli di credito (e, in particolare, secondo quanto disposto dall'art. 1192 cod. civ.), la valutazione in termini di regolarità o meno del pagamento dell'assegno circolare da parte della banca non può che essere compiuta avendo riguardo al solo profilo della legittimazione cartolare, il comportamento della convenuta non appare in alcun modo censurabile.

Sul punto, va, anzitutto, rilevato che l'emissione degli assegni circolari oggetto della controversia è avvenuta su precise disposizioni della ricorrente, la quale ha per iscritto indicato alla banca come beneficiaria degli assegni medesimi la S.n.c. in discorso.

La convenuta ha, poi, pagato l'assegno (come risulta dalla girata apposta sul retro dello stesso) ai due soci della S.n.c. che l'hanno incassato in nome e per conto della stessa società, facendone regolare spendita del nome. Va peraltro precisato, sotto il profilo dell'accertamento della legittimazione ad agire dei due prenditori in qualità di legali rappresentanti della società; che entrambi erano stati agevolmente identificati dalla filiale negoziatrice dell'assegno "in quanto già noti e presenti nell'archivio anagrafico dell'istituto quali soci e legali rappresentanti della [S.n.c.]", già cliente presso altra filiale della banca convenuta.

Ritenere obbligata la banca a svolgere indagini ulteriori rispetto al controllo della legittimazione cartolare dei prenditori dell'assegno e della regolarità formale e completezza del titolo, significherebbe gravare la banca medesima di compiti attinenti alla verifica dei rapporti sostanziali sussistenti fra le parti: il che, con tutt'evidenza, non trova alcun riscontro né nella disciplina generale dei titoli di credito, né in quella speciale relativa all'emissione di assegni circolari.

Per quanto concerne poi il secondo profilo di contestazione, relativo al rifiuto della banca di dare seguito alla disposizione di revoca da parte della ricorrente degli altri due assegni già emessi e non presentati all'incasso, pare al Collegio che anche tale doglianza sia da ritenersi infondata.

La legge assegni prevede, infatti, la possibilità di revoca di assegni emessi e non ancora incassati, una volta decorso il termine di 30 giorni dalla data di emissione, per i soli assegni bancari (art. 35 L.A.: "L'ordine di non pagare la somma dell'assegno bancario non ha effetto che dopo spirato il termine di presentazione") ma non anche per quelli circolari. Con relazione a questi ultimi, infatti, il rapporto di emissione dell'assegno si esaurisce, secondo quanto pacificamente affermato in dottrina e in giurisprudenza, con la creazione, da parte della banca, del titolo avente i caratteri pattuiti e con la consegna di esso al richiedente: successivamente sorge un nuovo rapporto fra la banca emittente e il



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

prenditore del titolo al quale rimane estraneo colui che richiese l'assegno, onde soltanto il prenditore può far valere i suoi diritti nei confronti della banca.

Per procedere alla revoca degli assegni circolari già emessi e ancora in circolazione (e, di conseguenza, alla restituzione alla ricorrente delle somme addebitate per l'emissione degli stessi), correttamente dunque la banca aveva chiesto alla ricorrente medesima di provvedere alla restituzione dei titoli non utilizzati: viceversa, senza ragione, quest'ultima si è opposta a tale richiesta, negando che fosse suo onere restituire i titoli non utilizzati e pretendendo che fosse invece la banca ad attivarsi per ottenere la restituzione dei titoli non ancora negoziati.

**P.Q.M.**

**Il Collegio non accoglie il ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
ANTONIO GAMBARO